



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Reparto Tecnico Amministrativo

Servizio Tecnico Portuale

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Via Vittime della torre - 7 maggio 2013, n. 4 - 16128 Genova - Tel. 010 2777332

<http://www.guardiacostiera.gov.it/genova>

ORDINANZA

(vedasi numero in intestazione)

P.3062 Nuova diga di Genova: Ordinanza 260/2024 . INTEGRAZIONE MEZZI NAUTICI

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Genova:

- VISTA** la nota prot. 15068.U in data 28 marzo 2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure" volta ad integrare i mezzi nautici da utilizzarsi per le attività di scarico materiale lapideo, trattamento di consolidazione del fondale ed eventuali altre lavorazioni pertinenti alla costruzione della Nuova Diga;
- VISTA** la nota prot. MM-MP-VA-00515-24 in data 04/04/2024 di "*PerGenova Breakwater*" con sede legale in via Renata Bianchi, 40 – Genova, con la quale in riferimento ai lavori in oggetto, quale consorzio incaricato alle lavorazioni, richiede, per il tramite dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, integrazione ulteriore dei mezzi nautici utilizzati da integrare nell'ordinanza 260/2023 emessa da questa Autorità Marittima;;
- VISTA** la nota prot. 16530.U in data 08 aprile 2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Staff Programma Straordinario ha trasmesso l'istanza prot. MM-MP-VA-00515-24 in data 04/04/2024 di "*PerGenova Breakwater*" volta ad integrare i mezzi nautici da utilizzarsi per le attività di scarico materiale lapideo, trattamento di consolidazione del fondale ed eventuali altre lavorazioni pertinenti alla costruzione della Nuova Diga
- VISTA** l'ordinanza n° 260/2023 emessa in data 08 novembre 2023 da questa Autorità marittima;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con Ordinanza n. 03/2003 in data 10 gennaio 2003 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 61, 62 e 81 c.nav. e l'art. 59 reg.nav.mar.;
- RITENUTO** opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei interessati dalle operazioni come sopra descritte per garantire la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a mezzo delle società "Per Genova Breakwater", **dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 30 novembre 2026, estremi compresi**, fermo restando quanto disposto ed a integrazione dell'ordinanza n°260/2023 emessa da questa Autorità Marittima, vengono integrati ulteriori mezzi nautici di seguito indicati:

- Galleggiante "ALBATRO" iscritto al R.G.N.M. di Genova al n° 7884;
- Galleggiante "AQUILA" iscritto al R.G.N.M. di Genova al n° 7841;
- R/re "BEBE" iscritto al R.N.M. di Genova al n° 8897;
- M/N "SIDER ONDA" iscritta a Madeira al n°2058;
- Pontone "BOA BARGE 34" iscritta a Trondheim al n° LG4414;
- M/N GUANG RONG iscritta a Limassol Cipro al n° 1/2012.

ORDINA

ART. 1 - INTERDIZIONE MEZZI NAUTICI

Fatto salvo quanto disposto con l'ordinanza n°260/2023, emanata da questa Capitaneria di Porto in data 08/11/2023, le disposizioni in essa contenute vengono integrate con l'impiego dei mezzi nautici indicati nel RENDE NOTO della presente ordinanza. I predetti mezzi nautici saranno utilizzati per le attività di scarico di materiale lapideo, trattamento di consolidazione del fondale ed eventuali altre lavorazioni rilevanti per la costruzione della Nuova Diga.

ART.2 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento non esime la "PerGenova Breakwater" dal munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui le norme vigenti riconoscano, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, co. 4, del D.lgs., n. 171, del 18 luglio 2005.e smi
3. Negli altri casi si applicano, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione

all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, *(vedasi data di registrazione)*.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
TECNICO/AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Leonardo DERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme